

Omissis

Fasc. Anac n. 2158/2024 (URCP 15/2024)

Oggetto

Quesiti riguardanti l'applicazione degli articoli 25, 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici all'affidamento diretto della rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e gestione gratuita di impianti sportivi ad Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021

Il quesito pervenuto, formulato nell'interesse di una Amministrazione Comunale, era teso ad ottenere chiarimenti circa la piattaforma da utilizzare ai fini della tracciabilità in caso di affidamento diretto della rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e gestione gratuita di impianti sportivi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021. In particolare, è stato chiesto se sia necessario dotarsi di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, oppure se ci si possa avvalere della interfaccia web della PCP messa a disposizione dell'Autorità, nonché la conferma che, trattandosi di fattispecie non soggetta all'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione Comunale non è assoggettata all'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti.

In esito a quanto richiesto, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 dicembre 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Con il recente Parere FUNZ CONS n. 33 dell'8 ottobre 2025, l'Autorità ha ritenuto che l'articolo 5 del d.lgs. 38/2021, in quanto contemplante una modalità di affidamento in deroga all'evidenza pubblica, deve essere letto in maniera coordinata con le norme del d.lgs. 36/2023, nonché con le disposizioni degli articoli 4 e 6 dello stesso d.lgs. 38/2021 che richiamano espressamente il Codice dei contratti, e deve pertanto essere ritenuto applicabile solo in via residuale rispetto ai citati articoli 4 e 6, esclusivamente in presenza delle specifiche e delimitate circostanze ivi previste, opportunamente motivate dall'ente locale nel provvedimento che dispone l'affidamento del contratto ai sensi dello stesso art. 5.

Più in dettaglio, considerato che la previsione in esame fa espresso riferimento all'affidamento diretto della gestione dell'impianto sportivo, con ciò derogando all'evidenza pubblica, ai fini dell'applicazione della stessa, l'Autorità ha precisato che:

(i) sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un'Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato all'ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare; (ii) all'ente locale deve pervenire una sola proposta in tale senso; (iii) la proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da "rigenerare, riqualificare o ammodernare", quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali; (iv) la proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile; (v) il valore dell'affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall'art. 14 del Codice.

Da quanto rappresentato discende che l'affidamento ai sensi dell'art. 5, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, deve essere effettuato tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (articoli 19-29 decreto legislativo n. 36/23) da parte di un soggetto in regola con la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti (articoli 62 e 63).

L'utilizzo della PAD

L'ente locale è tenuto ad effettuare l'affidamento tramite PAD. L'ente locale che non dispone di una propria piattaforma certificata può avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato (FAQ C3 in materia di digitalizzazione).

È utilizzabile allo scopo la scheda AD2_28, dove andrà selezionata la specifica voce "Affidamento diretto della rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento e successiva gestione di un impianto sportivo a favore di Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 38/2021".

La qualificazione dell'ente locale

La fattispecie delineata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021 consiste in un affidamento diretto di un contratto riconducibile allo schema del partenariato pubblico-privato.

Il sistema di qualificazione delineato dal codice, a seguito delle modifiche apportate dal "decreto correttivo" (d.lgs. n. 209/2024), con riferimento agli appalti richiede la qualificazione per effettuare le "gare" di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell'articolo 62 (soglie di autonomia).

Il richiamo alle "gare", in luogo del più ampio termine "procedure" utilizzato originariamente dal Codice, rafforza l'interpretazione già seguita dall'Autorità secondo cui la qualificazione è richiesta esclusivamente nei casi in cui l'affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, e che, viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti.

Ciò implica che la necessità della qualificazione viene meno ogni qualvolta viene affidato un appalto senza porre in essere una gara.

Tale principio ha portata di carattere generale e lo si ritiene applicabile anche alle concessioni nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il legislatore ne consenta l'affidamento senza lo svolgimento di una procedura finalizzata alla selezione dell'affidatario.

Per tali motivi, si ritiene che l'ente locale possa disporre autonomamente l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5 senza essere qualificato.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 20 gennaio 2026